

VERBALE DI ACCORDO

Tra i sigg. Renzo Bompani titolare della Smalteria Ghirlandina e Eliseo Ferrari e Leonardi Romano per la FIOM, Neri Giancarlo per la FIM-CISL, Dotti Giancarlo per l'UILM, dopo cordiale discussione si è addivenuti al seguente accordo:

- 1° - A far tempo dal 1° gennaio 1961 ai lavoratori della Smalteria Ghirlandina viene corrisposto un aumento del 5% (cinque per cento) sulla tariffa vigente dell'attuale contratto nazionale di lavoro di categoria;
- 2° - Su tutte le ore di effettiva prestazione a far tempo dal 1° gennaio 1961 verrà corrisposto un ulteriore aumento sulla paga base del 6% (sei per cento). Questo aumento verrà corrisposto in una unica rata il 30 dicembre di ogni anno ;
- 3° - I lavoratori che verranno assunti, saranno licenziati o si dimetteranno nel corso dell'anno avranno diritto del premio di cui al punto 2 sulla base del conteggio delle ore lavorate;
- 4° - A tutti i turnisti che effettuano l'orario giornaliero continuato viene corrisposto un quarto d'ora di sosta, retribuito;
- 5° - Quei lavoratori, dei 14 licenziati in data 21/12/1961, che faranno domanda alla Direzione, entro dieci giorni dalla firma del presente accordo saranno riammessi in organico.

Le Organizzazioni dei Lavoratori danno atto che con il presente accordo si intendono superate le richieste da esse a suo tempo avanzate e assicurano nel contempo che fino alla scadenza del contratto nazionale di lavoro non saranno avanzate richieste per il settore.

Letto, approvato e sottoscritto

p. LA DIREZIONE

p. LA F.I.O.M.- C.G.I.L.

p. LA FIM - CISL

p. L'U.I.L.M.

Modena, .....

Nel giorno 17 Febbraio 1961

t r a

la "Smalteria Ghirlandina" rappresentata dal titolare Sig. RENZO BOMPANI

la F.I.M. - C.I.S.L. rappresentata dal Sig. NERI GIANCARLO

la U.I.L.M. rappresentata dal Sig. DOTTI

la F.I.O.M. - C.G.I.L. rappresentata dal Sig. ELISEO FERRARI

si è stipulato il seguente accordo:

1°

I minimi contrattuali di cui al contratto nazionale 23/10/1959 sono aumentati del 5% (cinque per cento) a far data dall'1/1/1961

2°

Sempre con decorrenza dal 1/1/61 è stato concesso su tutte le ore di effettiva prestazione un ulteriore aumento sulla paga base del 6% (sei per cento). Questo aumento verrà corrisposto in un'unica rata il 30 dicembre di ogni anno.

3°

A tutti i turnisti che effettuano l'orario giornaliero continuato viene corrisposto un quarto d'ora di sosta, retribuito.

4°

I lavoratori che verranno assunti, saranno licenziati, o si dimetteranno nel corso <sup>dell'anno</sup> avranno diritto del premio di cui al punto 2 sulla paga base del conteggio delle ore lavorate.

Le Organizzazioni dei Lavoratori danno atto che con il presente accordo si intendono superate le richieste da esse a suo tempo avanzate e assicurano nel contempo che fino alla scadenza del contratto nazionale di lavoro non saranno avanzate richieste per il settore.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. LA DIREZIONE

p. LA F.I.O.M. - C.G.I.L.

p. LA F.I.M. - C.I.S.L.

p. L'U.I.L.M.

Modena, \_\_\_\_\_

Modena, 21 10/2/61

SPETT/ UNIONE ITALIANA DEL LAVORO  
MODENA

SPETT/ CONFEDERAZIONE ITALIANA  
SINDACATI LAVORATORI  
MODENA

A seguito dei verbali accordi presi in questi giorni, ci  
pregiamo darvene conferma, precisandovi quanto segue:

- = A far tempo dal 1° gennaio 1961 abbiamo concesso ai lavoratori  
in forza a tale data presso il ns. stabilimento un aumento in  
ragione del 5% (cinque per cento) sulla tariffa vigente del  
l'attuale contratto nazionale della categoria
- = Sempre con decorrenza dal 1° gennaio 1961 e per gli anni 1961  
e 1962 abbiamo deciso di concedere ai lavoratori in forza al  
la data suddetta un premio di produzione extra in ragione del  
6% (sei per cento), da corrispondersi al 31/12/61, e 31/12/62.

Le facilitazioni di cui sopra che, ripetiamo, sono state  
da noi concesse di comune accordo con codeste due Associazioni  
Sindacali, sono in rapporto alle rivendicazioni di carattere  
salariale avanzate dai lavoratori, e pertanto rimane fermo e  
stabilite che i lavoratori che fruiscono di tali premi sono  
impegnati a non svolgere alcuna azione a carattere scioperaiolo  
e restano altresì impegnati a non svolgere alcuna altra agita-  
zione per tutta la durata di questo accordo che, come sopra è  
detto, è valida per il 1961 e 1962. =

Rimane inteso quindi che qualunque lavoratore che doves-  
se d'ora innanzi fare anche un solo giorno di sciopero incorre-  
rà senz'altro nella perdita del premio di produzione fissata  
nella misura del 6% (sei per cento). =

Per la regola preghiamo voler dare benestare al suddetto  
accordo, ed in attesa, ben distint/ salutiamo. =

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 7 febbraio 1961

t r a

la "Smalteria Ghirlandina" rappresentata dal titolare Sig. RENZO BOMPANI

e

la F.I.M. - C.I.S.L. rappresentata dal Sig. NERI GIANCARLO

e

la U.I.L.M. rappresentata dal Sig. DOTTI GIANCARLO

si è stipulato il seguente accordo:

1°

I minimi contrattuali di cui al contratto nazionale 23/X/1959 sono aumentati, a far data dal 1/1/1961, del 6%.

2°

In luogo della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, chiesta dai Sindacati dei lavoratori, l'azienda corrisponde, sempre a partire dal 1/1/1961, un ulteriore aumento dei minimi del 3%.

Si impegna inoltre a concedere a tutti i turnisti un riposo giornaliero di 15 minuti (corrispondente a 1/4 ora settimana settimanali) senza decurtazione della retribuzione.

3°

In sostituzione del premio una tantum chiesto dai lavoratori la Direzione della Smalteria Ghirlandina concede un ulteriore aumento dei salari del 2% a partire dal 1/1/1961 di modo che da tale data, per effetto del presente accordo, i minimi di cui al contratto 23/X/59 sono complessivamente aumentati del 11%.

4°

Le organizzazioni dei lavoratori danno atto che con il presente accordo si intendono superate le richieste da esse a suo tempo avanzate e assicurano nel contempo che fino alla scadenza del contratto nazionale non saranno avanzate richieste o proposte per modifiche normative ed economiche a livello aziendale o di settore.